

Pubblicato il 27/01/2023

N.00565 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 00152/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2023, proposto da

Rocco Pesce, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Puglia Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Istituto Omnicomprensivo Mazzini De Cesare Fermi, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giovanna Dongiovanni, Viviana Racanati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Decreto della Dirigente Scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo "Mazzini - De Cesare" - Liceo Linguistico - I.P. Socio Sanitario "FERMI", contrassegnato al Prot.

n. 0004087 del 9.11.2022 avente ad oggetto: “esito verifiche prof. Pesce Rocco, GPS III fascia classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; GPS III fascia classe di concorso A037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; gps III fascia per la classe di concorso A020 –fisica; gps III fascia classe di concorso A026 – matematica; gps III fascia classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; gps III fascia classe di concorso A027 - matematica e fisica; gps III fascia classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; gps III fascia classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; gps III fascia classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni- biennio 2022/23 2023/24 - esclusione cl. di concorso A027- rettifica del punteggio” -delle relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle conseguenti e contestuali Graduatorie di Istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, per l’Ambito Territoriale per la provincia di Bari, per le classi di concorso indicate nella parte in cui il ricorrente è stato escluso o ne è stato rideterminato il punteggio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Puglia Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Istituto Omnicomprensivo Mazzini De Cesare Fermi e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente ha impugnato altresì le graduatorie per le supplenze e le graduatorie d'istituto indicate in ricorso su molteplici classi di concorso;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente, nonché dell'USR interessato:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su nonché quello dell'USR, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'USR, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

Ritenuto infine che le esigenze del ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici

proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 20 giugno 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del 24.1.2023, pubblicata il 27/01/2023 - N. 00565/2023 Reg. Prov. Cau. e N. 00152/2023 Reg. Ric. emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, Sez. Terza BIS. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.". Dette modalità sono rese note sul sito medesimo.